



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 29/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il giorno ventinove Marzo duemilaventuno, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini collegato da remoto.

Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio e Calloni Valeria Licia (in sede), Ghedini Simona Anna Maria, e Bertinelli Maurizio (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	PSede	MAGNI LUIGIA	PSede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	PRemoto	RUSSO FRANCESCO	PRemoto
MISSANA NATALIA	PRemoto	MASCIA MARIASOLE	PRemoto
FUMAGALLI ENZO	PRemoto	NICOLUSSI DAVIDE	PRemoto
PERNICE GUGLIELMO	PRemoto	GAUDIO VITTORIA	PRemoto
MAURI ARIANNA	PRemoto	FRIGERIO MATTIA	PRemoto
GIUSTO NADIA	PSede	CAGLIANI ALESSANDRO	PRemoto
DEL BUONO GIOVANNI	PSede	BIELLA CRISTINA	PRemoto
INNO FEDERICA	PRemoto		

Componenti PRESENTI n. 17, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 0.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Giusto Nadia, Magni Luigia, Gaudio Vittoria.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA -- MASSARO GIORGIO

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma, per il periodo dell'emergenza epidemiologica, la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza”;

Richiamato l'art. 19 del D.L 183 del 31/12/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 21 del 26 febbraio 2021 che ha prorogato i termini di cui all'art. 73, comma 1 del D.L. 16 marzo 2020 n. 17, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, che in considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021.

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all'oggetto: *“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza”* che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'Assessore illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone viene disciplinato tramite un Regolamento da adottarsi con delibera di Consiglio Comunale ed individua i contenuti che tale regolamento deve trattare;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che recita *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone

patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021;

RITENUTO inoltre di approvare il Regolamento che ne disciplina l'applicazione secondo il testo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

DATO ATTO che i regolamenti delle entrate sostituite dal Canone unico patrimoniale restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

VISTO altresì l'art. 1 comma 846 della Legge 160/2019 che stabilisce "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.";

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 24/3/2021.
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario;
- **VISTO** l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
CON VOTI palesi, espressi per alzata di mano (in sede) e tramite appello nominale (da remoto):
 - Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 15;
 - Astenuti N. 2 (Cagliani – NPV; Biella – FI)

D E L I B E R A

1. DI ISTITUIRE con decorrenza 1 gennaio 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
2. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
3. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone;
4. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del

ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

5. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
6. DI DARE ATTO che la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 comma 816 verrà attribuita per unicità delle fattispecie a cui si riferisce e per garantire continuità nella gestione almeno nel breve periodo, al soggetto a cui alla data del 31 dicembre 2020 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui all'art.1 comma 846 L.160/2019;
7. DI DARE ATTO che la gestione i regolamenti delle entrate sostituite dal Canone unico patrimoniale restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
8. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
9. DI DARE ATTO che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo al triennio 2020/2022 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
10. DI DARE ATTO che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
 - Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 15;
 - Astenuti N. 2 (Cagliani – NPV; Biella – FI)a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- pareri di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- parere del collegio dei revisori dei conti
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Dott. Massimo Salvemini

Il Presidente
Dott. Giovanni Del Buono



CITTÀ DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 19/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.^{VO} n. 267 del 18 agosto 2000, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Settore,

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità tecnica in materia.

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA



CITTÀ DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 19/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere: favorevole

la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità contabile in materia.

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA



CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: AREA POLIZIA LOCALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 19/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere:

per quanto di competenza della propria Area, la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità tecnica in materia.

IL RESPONSABILE
DE BIASI VITTORIO



CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Area Lavori Pubblici e Governo del Territorio

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 19/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere:

per quanto di competenza della propria Area, la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità tecnica in materia.

IL RESPONSABILE
LIPPI MASSIMILIANO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

Capo primo – Presupposto e classificazione del Comune

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Presupposto del Canone
- Art. 3 - Definizioni oggettive
- Art. 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo primo: Tipologia delle occupazioni

- Art. 5 - Tipologia di occupazioni
- Art. 6 - Occupazione con Dehors
- Art. 7 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Art. 8 - Occupazioni per traslochi

Capo secondo: procedimento amministrativo

- Art. 9 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 10 - Procedure per particolari occupazioni
- Art. 11 - Istruttoria della domanda
- Art. 12 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 14 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione
- Art. 15 - Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 16 - Subentro nella concessione
- Art. 17 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

TITOLO TERZO - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE

Capo Primo: Tipologie

- Art.18 - Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili
- Art.19 - Pubblicità varia
- Art.20 - Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale
- Art.21 - Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada

Capo secondo: procedimento amministrativo

- Art.22 - Segnalazione Certificata Inizio Attività
- Art.23 - Divieti sulle strade extraurbane
- Art.24 - Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni
- Art.25 - Vincoli storici ed artistici
- Art.26 - Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art.27 - Rimozione d'urgenza e previa diffida
- Art.28 - Difformità messaggi pubblicitari
- Art.29 - Vigilanza
- Art.30 - Servizi utili e frecce industriali
- Art.31 - Insegne di esercizio

TITOLO IV DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento

- Art.32 - Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Art.33 - Determinazione della superficie di occupazione
- Art.34 - Distributori di carburante
- Art.35 - Attività edile
- Art.36 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Art.37 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
- Art.38 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
- Art.39 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Art.40 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere
- Art.41 - Regole per la quantificazione del Canone
- Art.42 - Riduzioni del Canone
- Art.43 - Esenzioni
- Art.44 - Dichiarazione per particolari fattispecie
- Art.45 - Modalità e termini per il versamento

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

- Art.46 - Servizio pubbliche affissioni
- Art.47 - Impianti per le pubbliche affissioni Superfici e caratteristiche
- Art.48 - Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni
- Art. 49 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
- Art.50 - Riduzioni

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

- Art.51 - Accertamento
- Art.52 - Sanzioni e indennità
- Art.53 - Riscossione coattiva
- Art.54 - Interessi
- Art.55 - Rimborsi
- Art.56 - Contenzioso
- Art.57 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL' OCCUPAZIONE
CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

Capo primo – Presupposto e classificazione del Comune

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs.267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Vimercate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni.

4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, ciò per la sola parte di superficie comune, pertanto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad*

patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, ciò a prescindere dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (che attua le disposizioni dell'articolo 7 del Codice della strada) sono compresi i tratti di strada originariamente provinciali che hanno perso detta loro caratteristica per inglobamento nel perimetro del centro abitato, come definito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, essendo Vimercate Comune con più di 10.000 abitanti.

- per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, pertanto vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di VIMERCATE appartiene alla classe "comuni IV classe".

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso nelle zone come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza come valutata in relazione:

- al contesto urbanistico-edilizio,
- alla presenza in essa di pubblici servizi,
- alla particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico,
- al flusso turistico;
- alla densità di traffico pedonale e veicolare
- alla rilevanza commerciale.

3. In forza delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- ✓ **ALLEGATO A** classificazione per "ZONE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione; classificazione per "CATEGORIA NORMALE o SPECIALE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5 Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere settimanali o mensili e se ricorrente periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere assentite per più annualità.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso. Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Nei casi di forza maggior o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico (ad esempio quelle necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici), oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori (ad esempio per l'attuazione di interventi messa in sicurezza di un edificio) l'occupazione di aree o spazi pubblici è consentita eccezionalmente, nella misura strettamente necessaria, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione (che assume il carattere di istanza in sanatoria) tramite mail/pec. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento di assenso in sanatoria, in difetto dei presupposti per l'occupazione d'urgenza il procedimento in sanatoria si conclude con provvedimento di rigetto e l'occupazione si concreta come abusiva.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.
7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.
8. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, in applicazione di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 3 della legge n.94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Dirigente del settore competente, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se

trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

Articolo 6

Occupazione con Dehors

1. Beneficiari e definizioni: Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto nei limiti del presente regolamento. Al fine e per gli effetti del presente regolamento, per occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (dehors), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alle attività di somministrazione alimenti e bevande. Le presenti condizioni determinano i criteri a cui i beneficiari devono rifarsi per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

2. Condizioni di massima: Larghezza e lunghezza dell'occupazione: le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa ed avere larghezza pari alla larghezza dei locali interni dell'attività direttamente prospicienti la facciata. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni, salvo consenso di chi, ivi, detiene aperture private e/o commerciali. È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:

- ✓ quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell'esercizio interessato;
- ✓ quando nel tratto di facciata prospiciente l'occupazione sono presenti altre aperture private e/o commerciali. In tal caso, previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi;

La lunghezza massima consentita è in ogni caso pari a mt 15,00. Sono consentite deroghe a questo limite esclusivamente nel caso in cui l'occupazione venga a trovarsi davanti agli sporti del concessionario o alle pertinenze interne. In ogni caso deve essere garantito sempre il passaggio pedonale, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio. Nelle strade, piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a mt 15,00. Le occupazioni su sede stradale che siano adiacenti un incrocio carrabile non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e devono mantenere una distanza dal passo carrabile non inferiore a mt 1,50; stessa distanza devono mantenere dalle attrezzature ed arredi pubblici. Le occupazioni su marciapiede, con obbligo di garantire comunque un passaggio libero di 1,50 mt nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, devono avere una distanza da passo carrabile di mt 0,75. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a mt 1,50 o porsi in aderenza.

Manutenzione - Sicurezza – Accessibilità

I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone; i manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti; i manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. I beneficiari di cui al comma 1 del presente articolo dovranno garantire adeguata accessibilità ai locali.

3 Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato:
Aree pedonali

Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme: le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passeggio pedonale maggiore o uguale a m 3; le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio; potrà essere autorizzato un eventuale attraversamento stradale con posizionamento di occupazioni su lato opposto all'attività.

Aree carrabili

Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione: di norma non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta; non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede; in ottemperanza all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita in adiacenza o non ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 mt; in zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque mt 1,50= di libera circolazione dei pedoni.

L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico; sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad interessare zone destinate a parcheggio pubblico non a pagamento, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (m 2,00 per la sosta in linea, m 4,00 per la sosta a pettine).

In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico annualmente riconfermata e in presenza del medesimo elemento ombreggiante la documentazione sopra riportata presentata con la prima istanza non dovrà essere riconsegnata ma dovrà essere riconfermata da parte del richiedente con apposita nota da allegare alla richiesta di occupazione suolo pubblico.

4 Elementi ed arredi L'occupazione di suolo pubblico potrà avvenire anche con l'utilizzo di elementi ombreggianti e di riparo dalle avverse condizioni meteorologiche e di arredi, quali ombrelloni e gazebi, elementi dividenti e di copertura, elementi illuminanti, sedie, tavoli e panchine e similari, irradiator di calore condizionatori o diffusori di umidità, ove consentiti dalla normativa vigente.

Elementi ombreggianti

Nell'uso degli elementi ombreggianti è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Gli elementi ombreggianti consentiti sono di 2 tipi: ombrelloni o gazebo.

Gli ombrelloni possono essere installati in tutto il territorio comunale. Essi avranno un'altezza minima di 2,20 mt

I gazebo devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima 2,20 mt. e altezza massima 3,50 mt;
- b) copertura in telo rimovibile o in vegetazione tipo rampicante;
- c) assenza di tamponamenti laterali di qualsiasi materiale a delimitazione degli spazi che costituiscano una chiusura a tutta altezza;
- d) struttura precaria facilmente movibile con montanti perimetrali rigidi;
- e) fissate al suolo solo mediante ancoraggi movibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

Si potrà derogare all'altezza massima di mt.3,50 qualora il gazebo sia a ridosso della facciata e le aperture del locale siano superiori alla predetta altezza; in tal caso, infatti, il gazebo dovrà uniformarsi all'altezza delle aperture.

Lo spazio oggetto di occupazione pubblica deve essere appositamente delimitato e occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti per la consumazione sul posto.

Lo stesso può essere attrezzato in uno dei seguenti modi:

con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito poggiata sul suolo sulla quale potranno essere posizionati ombrelloni, fioriere e pannelli separati e di dimensioni contenute per il riparo dal vento; la pedana dovrà essere realizzata in legno e con altri materiali del tipo «pavimento galleggiante» tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti e ancoraggi facilmente rimovibili;

con strutture di tipo leggero ancorate e poggiate sulla pedana come sopra descritta, tali da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico; ripristini che, qualora necessari, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o della autorizzazione.

L'utilizzo delle pedane è concesso anche nei casi di occupazione di suolo pubblico senza l'inserimento di gazebo e strutture di tipo leggero.

L'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto e il relativo dehors non può superare l'ampiezza complessiva del relativo locale. Qualora l'ampiezza complessiva del locale sia inferiore a mq. 16 potrà comunque essere concessa una occupazione di suolo pubblico di mq. 20 con relativo dehors, nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 8

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima alla Polizia Locale.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Capo secondo: procedimento amministrativo

Articolo 9

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione/concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica all'indirizzo PEC del Comune di Vimercate, ovvero a mano presso l'ufficio protocollo qualora sprovvisti di indirizzo PEC.
2. La domanda da presentarsi in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa pec; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

- b)** l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c)** la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
 - d)** l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e)** la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f)** l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
 - g)** la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
 - h)** versamento dei diritti di istruttoria/segreteria, se previsti dovuti, la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
- 3.** La domanda deve essere corredata dei documenti supposti dalla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).
 - 4.** I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico.
 - 5.** La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container deve pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.
 - 6.** L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima all'ufficio competente del Comune., in tal caso l'interessato con la compilazione della modulistica all'uopo predisposta avrà cura di specificare le modifiche dell'assetto della circolazione strumentali supposte dall'occupazione richiesta.
 - 7.** Le domande non rientranti nei commi sub. 5 e 6 vanno presentate almeno 30 gg. Lavorativi prima dell'occupazione.
 - 8.** La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le seguenti modalità: Raccomandata a/r, brevi mano presso gli Uffici dell'Ente ovvero possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo pec dell'ufficio competente.

Articolo 10

Procedure per particolari occupazioni

- 1.** Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
- 2.** Per la esposizione di merci fuori negozio sulla pubblica via da parte di esercenti attività commerciali, fermo restando il rispetto delle norme di igiene ed in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si deve estendere oltre 4 metri dal fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività.
- 3.** Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 4.** Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
- 5.** È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa arrecare offesa alla pubblica decenza.
- 6.** È vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero sviluppare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono in ogni caso essere sollevati dal suolo.
- 7.** E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non specificamente autorizzati al commercio di animali, con esclusione di acquari, purché muniti di ossigenatore. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. È altresì vietata l'esposizione di animali all'esterno dei punti vendita.

Articolo 11

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro **10** giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni **10** dalla ricezione della richiesta.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 30 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 20% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
5. L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
6. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all'ufficio preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 12

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il soggetto incaricato, rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
 - spese di sopralluogo, ove necessario;
 - deposito cauzionale, ove richiesto;
 - pagamento del Canone Unico dovuto.
3. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
4. La cauzione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno.

5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 13

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può legittimamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

Articolo 14

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione.

5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- l'installazione di dehors, tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a 3,50 metri lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.
- 6.** Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
- 7.** Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
- 8.** Effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

Articolo 15

Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione

- 1.** L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. È facoltà del Comune di VIMERCATE provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.
- 2.** Il concessionario/titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
- a)** per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
 - b)** violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
 - c)** violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d)** mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste;
 - e)** salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
- 3.** Nei casi previsti dal co.1 e co.2 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
- 4.** Nei casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio comunale o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 16

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

Articolo 17

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga. In caso di richiesta di proroga, la stessa deve essere debitamente motivata.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 9 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed 1 mese prima della scadenza per le occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 10, 11, e 12 del presente regolamento anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.

5. Nel caso di richiesta di proroga della concessione, la domanda deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione.

6. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 9.

7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

8 Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria.

TITOLO TERZO - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE

Capo Primo: Tipologie

Articolo 18

Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti/mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) Insegna di esercizio

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi, le targhe, le bacheche e le stele o totem

Si definiscono:

-Targa, l'insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata, ma non luminosa.

-Bachecca, la targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura, possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile.

-Stele o Totem l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio, o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.

b) Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell'art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) Sorgente luminosa

È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Striscione, locandina e standardo

Si considera “striscione, locandina e standardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L’esposizione di striscioni, come disciplinata dall’art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente che determina, tra l’altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell’impianto. L’esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l’installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L’esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L’esposizione di locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattrore successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno e posizionate ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata e ad una distanza dagli altri mezzi pubblicitari coerente con le previsioni dell’art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli standardi entro le ventiquattrore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Le domande devono essere presentate non prima di 60 giorni e non oltre i 30 giorni antecedenti alla data di esposizione. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 30 giorni. Nella domanda è necessario indicare la durata delle manifestazioni, che in ogni caso non può eccedere i 15 giorni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada, per un massimo di tre strade.

e) Segno orizzontale reclamistico

E’ da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

f) Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L’impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell’Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L’ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Esplicando l’impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

g) Impianto di pubblicità o propaganda

Si definisce impianto pubblicitario qualsiasi cartello supportato da idonea struttura o qualsiasi manufatto di altro genere, anche luminoso per luce propria o per luce indiretta, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi.

Ferme restando le disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia, e in particolare quelle di cui al Codice della strada e del relativo codice di attuazione, **è vietata sul territorio comunale la posa e l’installazione di impianti pubblicitari che siano visibili da strade o da spazi pubblici.**

h) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

3.La elencazione di cui al co.1 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.

4.I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 19 Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

1.PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI:

a) sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art.57 del Reg.Att. del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. È autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

b) la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, sui veicoli adibiti a servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle ulteriori seguenti condizioni:

- che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm.;
- che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

d) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.

h) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. PUBBLICITA' FONICA:

a) La pubblicità fonica è ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

b) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

3. VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

a) Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.

b) All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori

c) È vietata la distribuzione di adesivi.

4. PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5. PUBBLICITA' EFFETTUATA DA TEATRI

Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale:

a) è consentito al gestore del teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:

- fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;

- fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);

- il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività teatrale.

b) con gli stessi criteri, è consentita l'installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.

6. PUBBLICITA' SULLA PIATTAFORMA STRADALE

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali", deve essere:

a) certificata antisdrucchiolo;

b) idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;

c) idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

d) mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti. I richiedenti sono tenuti a fornire al Comune spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell'attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere correttamente mantenuto dal soggetto interessato.

7. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE

È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/standards di affittasi/vendesi compresi.

8. PUBBLICITA' RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Tale tipologia di impiantistica, potrà essere costituita da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovrà avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

La superficie di tale tipologia non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione Comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali.

9. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- siano posizionati nel rispetto dei limiti, riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche;
- non occludano le eventuali aperture presenti;
- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

10. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie descritte in precedenza e non soggetti al PGI sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina.

Articolo 20

Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

1. Tutte le installazioni di segnaletica per indicazioni di carattere commerciale, artigianale, industriale, e comunque di interesse pubblico devono essere realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'art. 51 e 134 del Reg. Att. del Cod. della Strada.

Articolo 21

Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada

1. I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art. 49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.
2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

Capo secondo: procedimento amministrativo

Articolo 22

Segnalazione Certificata Inizio Attività

1. L'installazione di mezzi pubblicitari (insegne di esercizio, targhe professionali e altri mezzi pubblicitari affini) è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività come previsto dall'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i e dai Regolamenti Comunali.
2. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a titolo autorizzatorio, ma è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, salvo esenzioni.

3. Quando i mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono visibili da una strada o spazio pubblico comunale, il titolo autorizzativo è subordinato al preventivo nulla osta del Comune. Nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune.

Articolo 23

Divieti sulle strade extraurbane

1. Sulle strade extraurbane comunali è comunque vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri; ad eccezione dei segnali di servizi utili come individuati dall'art.13 lett.g) del presente regolamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli, perché intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
- sui marciapiedi;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Articolo 24

Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni

1. L'installazione di striscioni è vietata:

- a) ad un'altezza di base inferiore a mt. 5,10 dal suolo;
- b) lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
- c) se non risponde alle normative in termini di sicurezza.

2. L'installazione di gonfaloni è vietata:

- a) su pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti;
- b) ad un'altezza di base inferiore a mt. 2,20 dal suolo e superiore a mt. 6;
- c) su spartitraffico avente larghezza inferiore a 2 mt.;
- d) lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 25

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 26

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è consentita previa presentazione di Segnalazione Certificata di Attività, la posa in opera di insegne o altri mezzi pubblicitari e installazioni esterne a corredo di attività economiche, conformi ai disposti del presente Regolamento e del Regolamento Edilizio e rientranti tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui all' allegato A del DPR n. 31 del 13/2/2017 per i punti A17 ed A23.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 27

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione, di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza il preventivo titolo e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di titolo autorizzativo e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune di diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca del titolo autorizzativo comportano la rimozione integrale del mezzo pubblicitario entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare del titolo autorizzativo o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 28

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme al titolo autorizzativo devono essere resi conformi al titolo medesimo. Il responsabile del procedimento comunica al titolare del titolo autorizzativo la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare del titolo autorizzativo. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 29

Vigilanza

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo pec o raccomandata a/r al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato; il Comune, decorso tale termine, valutate le osservazioni prevenute dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per il recupero delle spese di rimozione sul titolare dell'autorizzazione.

Articolo 30

Servizi utili e frecce industriali

1. La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.

2. Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

Articolo 31

Insegne di esercizio

1. Definizione

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Ai fini del presente articolo, si definisce inoltre:

- Targa, l'insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata, ma non luminosa;
- Bacheca, la targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura, possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile;
- Stele o Totem l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio, o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.

Contenuti

Le insegne d'esercizio possono contenere solo informazioni non reclamistiche:

- nome e marchio della società, o della persona titolare dell'esercizio segnalato;
 - genere di attività o categoria merceologica di competenza eventuale immagine simbolica e semplificata;
 - eventuale logo della marca e del prodotto, di prevalente commercializzazione nell'esercizio stesso
- Le targhe, le bacheche e le stele possono inoltre contenere altre indicazioni, anche modificabili, attinenti all'attività (orari di apertura, telefono, ubicazioni, ecc.).

Tipologie

Le seguenti elencazioni di tipi e varianti hanno carattere generale e non implicano alcun riconoscimento implicito di ammissibilità, avendo come scopo quello di definire una nomenclatura a cui riferirsi.

Gli elementi consentiti e le relative condizioni e modalità di assenso sono specificati esplicitamente in successivi paragrafi o schede grafiche.

Supporti

Supporto proprio (predisposto specificamente): pannello a lastra, cassonetto piano, solido tridimensionale, telaio reticolare, traliccio

Supporto imprestato (preesistente o non specifico):

edificio: muratura, pavimento vetrina, maniglia

arredo urbano: tenda solare, ombrellone - zerbino, pedana - fioriera, dissuasore

Formati

Le forme dei supporti proprii delle insegne ammissibili in ambito urbano appartengono a tre tipi:

- sagome del porta-insegna, che ricalcano il contorno dell'alloggiamento destinato ad accogliere l'insegna, come i sopraluce, le lunette delle vetrine, il perimetro di cornici murarie;
- disegni di tipo "storico", copiati o ispirati da modelli della tradizione locale, da selezionare secondo coerenza o compatibilità stilistica con gli edifici;
- figure geometriche piane e solidi, regolari o composti in ogni caso di semplice leggibilità, tenuto conto del carattere informativo e non reclamistico delle insegne.

Tutte le insegne posizionate sullo stesso edificio (unità minima di coerenza) devono essere uniformate tra loro, eventualmente con progetto unitario, anche da attuarsi in tempi diversi.

Inoltre per le targhe, quando sono accostate, l'unificazione deve riguardare oltre le dimensioni, anche i materiali i colori e possibilmente i caratteri delle diciture ed essere garantita da appositi "porta targhe plurimi".

Scritte e figure

- caratteri e sagome indipendenti: scatolati – ritagliati;
- caratteri e sagome applicati: dipinti o stampati, incollati, incisi o sbalzati, traforati.

POSIZIONI

Rispetto alla vista dallo spazio pubblico, strada o piazza, la posizione di una insegna può essere:

- frontale: complanare al frontespizio, aderente o parallela al piano della facciata principale;
- laterale: su piani di facciata secondari, come spalle di aperture e di nicchie;
- a bandiera;
- ortogonale: normale al piano di facciata, o a quello di fissaggio;
- obliqua: formante angolo non retto con il piano di fissaggio.

Indipendentemente dalla posizione, l'andamento delle diciture può essere orizzontale, verticale, diagonale.

DIMENSIONI CONSENTITE

Le dimensioni delle insegne devono essere proporzionate alla distanza di lettura, alla scansione compositiva e all'altezza del frontespizio.

POSIZIONI FRONTALI O LATERALI

Per posizioni frontali con andamento orizzontale, l'altezza del pannello, del cassonetto, dei caratteri scatolati o del solido, ove e se ammessi, deve essere:

- per collocazioni sulla sommità di edifici (consentite solo nelle zone di grado 3 di pregnanza edilizia): inferiore a un ottavo dell'altezza del fabbricato e comunque minore di m. 3;
- per collocazioni sulle *facciate*, al di sopra del piano terreno, nelle zone di grado 1 e 2: inferiore a un decimo e a m. 1; nelle zone di grado 3: inferiore a un quinto e a m. 2. per collocazioni al *piano terreno* e in corrispondenza di aperture, in tutte le zone: inferiore a un sesto dell'altezza del fornice o del vano (vetrina) e comunque minore di m. 0,80; fanno eccezione portainsegne esistenti, lunette e insegne "storiche";

- per collocazioni ad altezza di sguardo dei pedoni, quindi per targhe e bacheche, inferiore a cm. 35 x 50, per l'elemento singolo e inferiore a cm 35 x 100 per il porta targhe unificate; fanno eccezione targhe "storiche" ammesse fino a cm 70 x 70 e bacheche per teatri e cinema ammesse fino a cm 80 x 110.

In generale nelle zone di grado 1 di gravidanza edilizia è consentito riportare il marchio dell'azienda nei colori originali solo in un formato non superiore a cm. 40 x 40 una sola volta per esercizio o fronte viario, anche nelle tonalità segnaletiche, purché non interferisca con altri segnali di pubblica utilità.

Il marchio d'azienda potrà essere di dimensioni superiori quando fosse realizzato nei materiali e colori ammessi.

POSIZIONI A BANDIERA

Le insegne a bandiera sono regolamentate, oltreché dalla generale esigenza di sintonia cromo- stilistica con l'edificio a cui sono accostate anche dall'obiettivo di impedire ostacoli:

- alla veduta delle facciate sia pur di scorcio, specie in vie strette e per edifici di pregio;
- alla percezione chiara e immediata, della segnaletica stradale o di pubblica utilità.

GRADO 1 di gravidanza edilizia

Sono vietate insegne a bandiera ad esclusione di quelle "storiche" esistenti, di quelle per Tabacchi, telefoni pubblici, centri medici e farmacie.

GRADO 2 di gravidanza edilizia

Sempre per le stesse attività sopra citate e per i distributori di carburante, sono consentiti anche cassonetti luminosi a luce fissa, fino a cm. 100 x 100.

GRADO 3 di gravidanza edilizia

Per le insegne a bandiera, posizionabili su facciate, valgono le prescrizioni indicate per quelle frontali. In generale ogni attività non potrà comunque avere più di un'insegna a bandiera, per ogni via su cui prospetta.

Materiali e colori consentiti

Con riferimento alle definizioni contenute nella specifica disciplina del colore, le tonalità terrose e quelle tradizionali sono sempre ammesse in tutte le zone, sia per le diciture che per le campiture dei supporti propri delle insegne; le tonalità acide sono vietate nelle zone di grado 1 e 2 di gravidanza edilizia, mentre sono tollerate nelle zone di grado 3.

Le tonalità segnaletiche, così come le rimanenti tonalità non classificate, sono:

- vietate di norma nelle zone di grado 1 ad eccezione di marchi e diciture in piccolo formato, per i quali si dimostri l'esigenza di mantenere l'identità cromatica con il logo aziendale;
- consentite nelle zone di grado 2 per l'intera insegna se illuminata con luce indiretta; ammesse per le sole diciture (non per il cassonetto di supporto) se l'insegna è luminosa;
- consentite liberamente nelle zone di grado 3.

Resta in tutti i casi il divieto generale di adottare colori segnaletici e semaforici, specie se luminosi, ove questi possano interferire con le indicazioni stradali e costituire confusione o pericolo per la circolazione. Quando la coloritura interessa pellicole o lastre trasparenti alla luce (diffusori opalescenti o diafani), la tonalità di queste viene accentuata e assunta dalla luce stessa sebbene originata da fonte bianca; pertanto, anche in questi casi, si parla di colore dell'insegna e non della luce, che è trattata successivamente.

Tipi di illuminazione

In questo articolo sono considerate le fonti di luce artificiale in quanto destinate all'illuminazione dell'insegna e come parti integranti della stessa.

La classificazione è di carattere generale, mentre le specifiche condizioni di ammissibilità sono indicate separatamente.

L'insegna si definisce luminosa quando la sua luce è diretta e non schermata, ovvero proviene dall'insegna stessa e può essere:

- diffusa, attraverso lastre opalescenti;
- lineare, se prodotta da tubi, cosiddetti *al neon*, anche con andamento non rettilineo;
- a tappeto di linee, con distribuzione uniforme di tubi (filamenti) paralleli e accostati;
- a linea o a tappeto di punti, con successioni o campiture di lampadine disseminate a reticolo.

L'insegna si definisce illuminata quando la luce che la riguarda è *indiretta*, ovvero proviene da fonte diversa dall'insegna stessa e può essere:

- antistante riflessa, prodotta da lampade esterne, con parabole direzionate verso l'insegna;
- retrostante schermata per contrasto, con sorgente luminosa coperta dall'insegna opaca la quale risulta in ombra e si staglia sul supporto illuminato;
- retrostante schermata per traforo, con sorgente luminosa coperta da pannello opaco dell'insegna, con scritte traforate attraverso le quali appare un diffusore opalino o il fondo del supporto illuminato.

Il funzionamento dell'illuminazione può essere:

- fisso, con luminosità costante;
- intermittente, con accensioni e spegnimento programmati per creare effetti di movimento;
- variabile, con dissolvenze e modificazioni graduali di intensità e colore.

Il colore Il colore originale della luce, prescindendo da quello dei diffusori può essere:

- Bianco/azzurro: Vapori di mercurio 3700°K fluorescente 4000°K - alogenuri metallici 6000°K;
- Bianco/dorato: incandescenza 2800°K - alogena 3000°K;
- Giallo: vapori di sodio 2000-2500°K;
- Policromatico: cosiddetta al neon, mercurio con polveri fluorescenti per rosso, giallo verde, blu, ecc.

Illuminazione consentita

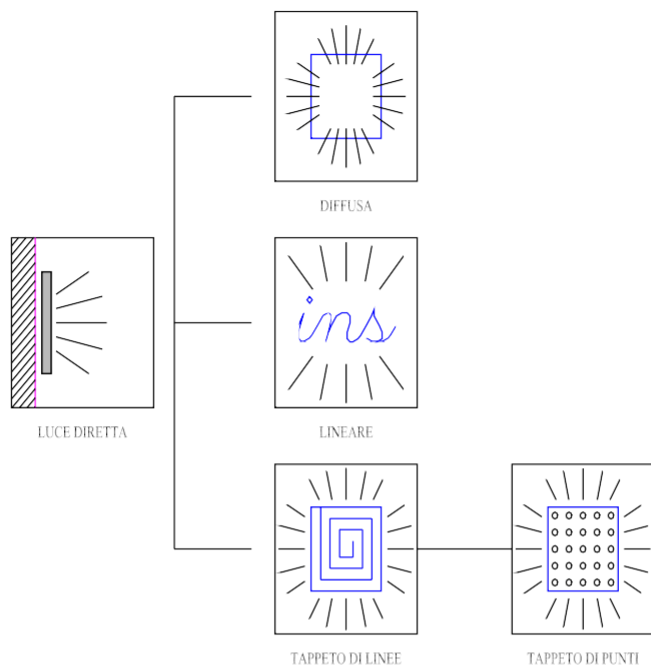
In tutte le zone è sempre ammessa l'illuminazione indiretta, di intensità media, di colore bianco/dorato a funzionamento fisso.

I corpi illuminanti esterni all'insegna non devono essere appariscenti e quindi gli apparecchi debbono avere piccole dimensioni, forma semplice e coloritura scura e/o neutra.

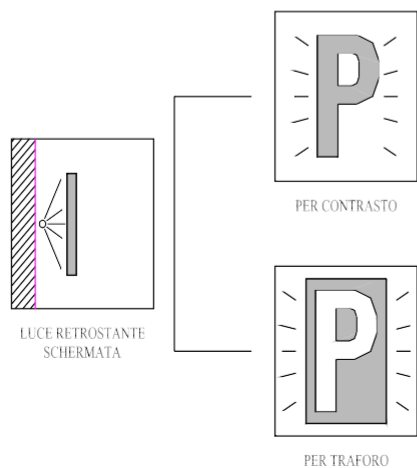
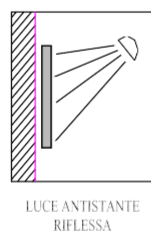
Nelle zone di grado 2 e 3 di pregnanza edilizia sono ammesse anche insegne luminose per luce propria diretta (vietata nelle zone 1), di media intensità purché non colorata "al neon" né intermittente.

Nelle sole zone di grado 3 è inoltre consentita luce con intensità alta purché non abbagliante, direttamente policromatica, anche a *tappeto* di linee o di punti e, in casi attentamente valutati, con la possibilità di intermittenza.

Si richiama qui il divieto d'uso di luci aventi colori semaforici o *segnaletici*, ove queste possano interferire con le indicazioni stradali.



INSEGNA ILLUMINATA



Collocazioni ammesse

SULLA SOMMITÀ DEGLI EDIFICI

Nelle zone di grado 1 e 2 di pregnanza edilizia sono vietate insegne di qualsiasi natura collocate sulle coperture degli edifici e comunque emergenti o sporgenti rispetto alla sagoma dei fabbricati.

Nelle zone di grado 3 sono ammesse insegne orizzontali, mono o bifacciali, anche illuminate o luminose con luce non intermittente a coronamento parziale delle facciate, purché alle seguenti condizioni:

- realizzate in un solo esemplare, non ripetuto nello stesso luogo e senza la compresenza di altri mezzi pubblicitari ad eccezione di sorgenti luminose targhe e stele;
- eseguite con caratteri indipendenti montati su telai reticolari non in vista con scritte applicate a supporti propri (cassonetti), o con solidi tridimensionali, comunque non sporgenti rispetto ai piani di facciata;
- per soli edifici a copertura piana, o nei casi in cui non risultino visibili falde di tetto emergenti dalla sommità dei fabbricati;
- per soli edifici interamente interessati da un'unica attività indicata dall'insegna, con deroga per fabbricati di grandi dimensioni destinati a diverse attività, ove sono ammesse insegne in numero non superiore a tre e tra loro coordinate per collocazione e dimensione.

SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

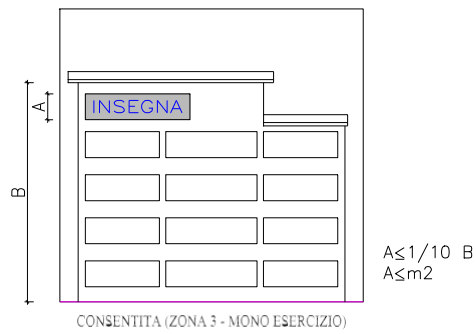
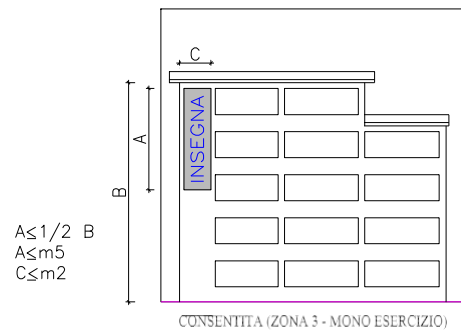
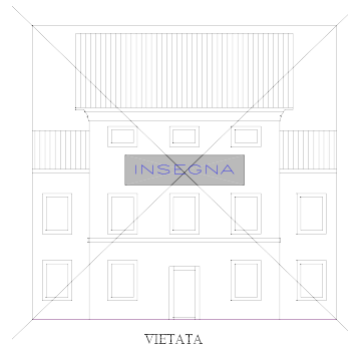
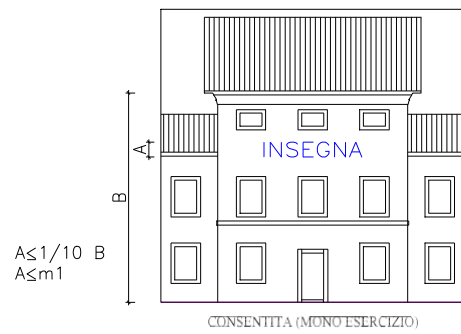
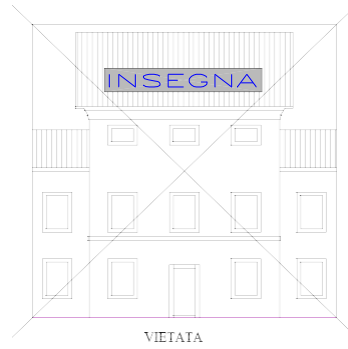
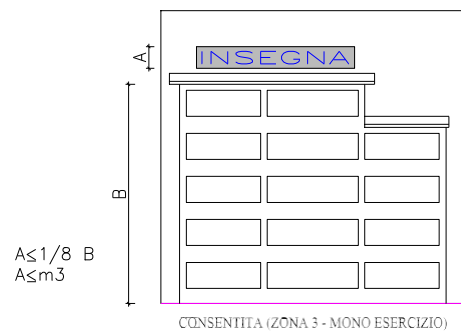
In tutte le zone urbane è ammessa la collocazione di insegne d'esercizio sulle facciate, purché sempre alle seguenti condizioni generali:

- in edifici privi di vincoli monumentali;
- su facciate senza rilevanza decorativo-architettonica;
- su porzioni di facciata che costituiscono campiture libere da aperture, modanature o decori e che hanno superficie proporzionata alla dimensione dell'insegna stessa;
- se le diciture sono realizzate a caratteri indipendenti, opachi, illuminati (non luminosi) e gli stessi sono direttamente apposti sulle murature;
- se disposte in modo orizzontale e frontale, ovvero parallelo e aderente ai piani di facciata;
- se posizionate al di sopra dei parapetti del primo piano, solo quando il fabbricato è interamente interessato dall'attività indicata dall'insegna, installabile in unico esemplare per ogni fronte stradale e senza la compresenza di altri mezzi pubblicitari ad eccezione di sorgenti luminose, targhe e stele;
- se posizionate al piano terreno, quando vi fossero più esercizi nello stesso fabbricato e nel numero di una per esercizio.

Nelle zone di grado 1, sulle facciate degli edifici, sono di norma vietate le insegne con supporto proprio (pannello e cassonetto), ad eccezione di quelle di tipo "storico" illuminate indirettamente. Nelle zone di grado 2, sono consentite anche le insegne con supporto proprio "moderno" (pannello e cassonetto), luminose per luce diretta, purché limitate al solo piano terreno e con andamento orizzontale.

Nelle zone di grado 3 sono inoltre consentite su porzioni libere dell'intera facciata, insegne frontali, orizzontali e verticali, illuminate o luminose.

In tutti i casi è d'obbligo il rispetto di forme, dimensioni, materiali, colori e montaggio prescritti.



NEI VANI DI APERTURA

In tutte le zone è consentita in modo preferenziale la collocazione delle insegne incassate all'interno dei vani delle vetrine e delle aperture di facciata (fornici e porte), purché ubicati al piano terreno.

Nei casi in cui non sia possibile realizzare insegne incassate, o rientranti rispetto al filo esterno della muratura, la loro massima sporgenza non dovrà superare i 10 cm.

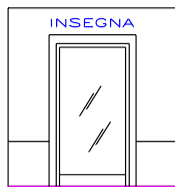
La forma del supporto proprio dell'insegna dovrà adattarsi alla sagoma dell'apertura ma, specie nelle zone di grado 1 di pregianza edilizia, non dovrà coprire elementi decorativi originali posti nei sopraluce.

L'elemento insegna non potendo in ogni caso collegare più luci di negozio, potrà essere ripetuto una sola volta per ogni singola apertura, ma non potrà coesistere con una seconda insegna soprastante, posata sulla facciata; è consentita la compresenza di marchi e diciture se collocate su targhe, maniglie e zerbini, ma non sui vetri, costituendo quest'ultima una alternativa all'insegna a pannello.

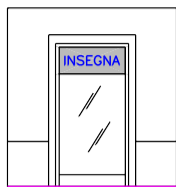
Nei vani di apertura sono consentite anche le insegne verticali se disposte frontalmente ancorché di lato, mentre sono vietate quelle posizionate sulle spalle esterne delle vetrine.

E' sempre consentita, anche in presenza di altre insegne nello stesso esercizio, la decorazione con diciture sui cristalli delle vetrine mediante acidatura o sabbiatura degli stessi, purché non colorata e contenuta entro una porzione inferiore a un quarto della singola superficie vetrata.

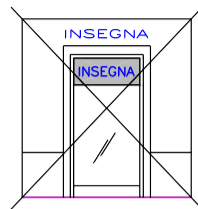
All'interno degli ambienti d'esercizio, dietro le vetrate, è ammesso ogni tipo di insegna, anche luminosa, visibile da spazi pubblici, purché distaccata almeno 60 cm. dal filo di facciata; mentre se è aderente al cristallo della vetrina rientra nelle limitazioni sopra indicate.



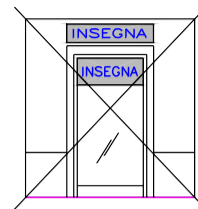
CONSENTITA



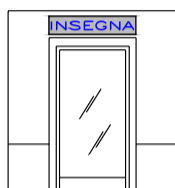
CONSENTITA



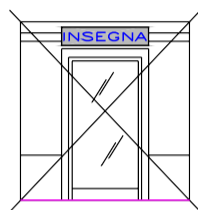
VIETATA



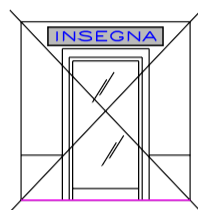
VIETATA



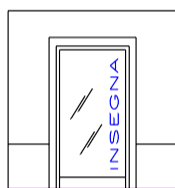
CONSENTITA



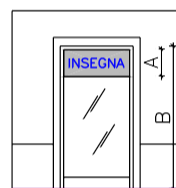
VIETATA



VIETATA

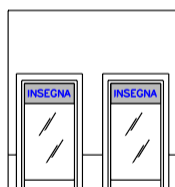


CONSENTITA

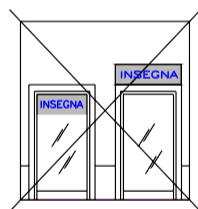


PROPORZIONE

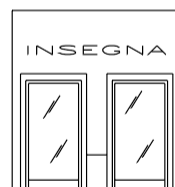
$A \leq 1/6 B$
 $A \leq 80$



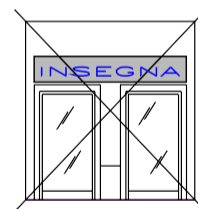
CONSENTITA



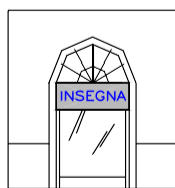
VIETATA



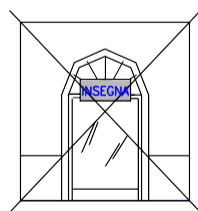
CONSENTITA



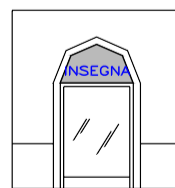
VIETATA



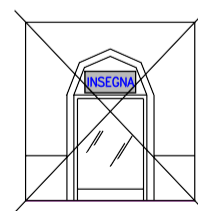
CONSENTITA



VIETATA



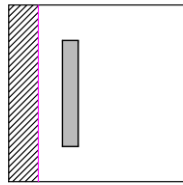
CONSENTITA



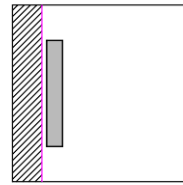
VIETATA

FRONTALE

SU PARETE

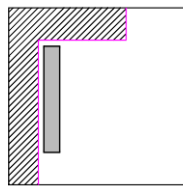


DISTACCATA

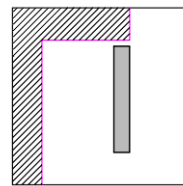


SPORGENTE

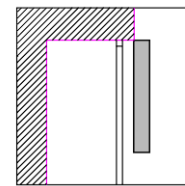
NEL VANO



RIENTRANTE

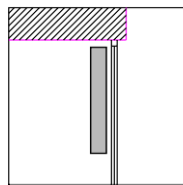


A FILO

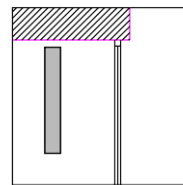


SPORGENTE
(tollerata)

IN VETRINA

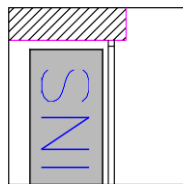


INTERNA ADERENTE

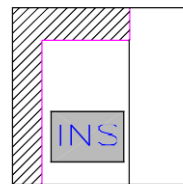


INTERNA DISTACCATA

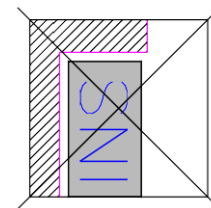
LATERALE



SU SPALLA INTERNA

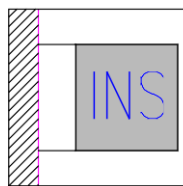


SU SPALLA ESTERNA
(tollerata per targhe)

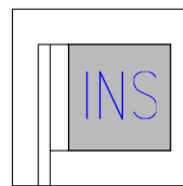


SU SPALLA ESTERNA
(vietata)

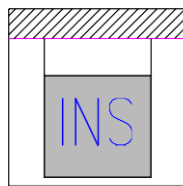
ORTOGONALE



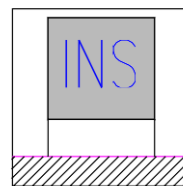
A BANDIERA SU MURO



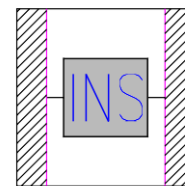
A PASTORALE SU PALO



APPESA



PIANTATA



A PONTE

SU RECINZIONI

Le parti murarie e opache delle recinzioni sono equiparate alle facciate degli edifici e quindi, per queste collocazioni, valgono gli stessi criteri sopra indicati con le limitazioni di formato determinate dalla vicinanza dell'osservatore.

E' sempre da evitare il posizionamento su cancellate e inferriate; ove ciò non sia possibile sono consentite solo targhe o pannelli resi coerenti con i manufatti esistenti, per materiale, disegno, dimensioni, fattura e inserimento.

SU TERRENO PRIVATO

Nei terreni privati visibili da spazi pubblici è sempre ammessa l'installazione di stele o totem, stabilmente fissati al suolo e distaccati da edifici e recinzioni, in numero, forme e misure proporzionate alla distanza di lettura, all'architettura esistente e all'ambiente circostante.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento

Articolo 32

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di VIMERCATE dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 33

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 34

Distributori di carburante

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui all' Art. 40 comma 3 del presente regolamento.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di mt 2,50 e lunghezza di mt. 12,00.

Articolo 35

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 4 dell'art. 33 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Art. 36

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Per le infrastrutture di ricarica autorizzate dal Comune mediante sottoscrizione di apposita convenzione è prevista l'esenzione dal canone.

Articolo 37

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione in Zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione in zona delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'occupazione" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

b)superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato

Articolo 38

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione nonché dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di 1 euro.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 39

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari può essere determinata in base all'importanza zone del territorio comunale, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione. Per tali ragioni le località del territorio comunale possono essere suddivise in categoria normale e categoria speciale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA in categoria speciale (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nella categoria speciale è applicata la maggiorazione come previsto dalla Delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe, ad esclusione della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri

quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

4. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate ed opportunamente arrotondata per eccesso; per i mezzi bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l'arrotondamento dovrà avvenire per ogni faccia.

9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso con successivo arrotondamento della superficie.

10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario con opportuno arrotondamento della superficie.

11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.

12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie di ogni singola faccia del mezzo opportunamente arrotondata.

13. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

14. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

15. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite calcolato per giorno o frazione.

16. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate attraverso schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tali tipologie di mezzi pubblicitari venissero collocati nella sede dell'attività stessa e i messaggi diffusi riguardassero prodotti o servizi offerti/svolti, i criteri di commisurazione del canone dovranno rifarsi all'Art 39 comma 3.

17. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale (ove applicata), nella misura del 50 per cento del totale delle locandine.

18.La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 40

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1.La **tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.

2. Per il Comune di VIMERCATE la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune da oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00

3. Per le **occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4.La **tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.

5.Per il Comune di VIMERCATE la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune da oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti	euro 0,70

6.La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali.

7. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono determinati con deliberazione di Giunta Comunale. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.

Articolo 41

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'art. 40 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione determinati con delibera di Giunta Comunale e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle zone del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'alleg. A al presente regolamento).

2. Per le occupazioni o le diffusioni permanenti aventi inizio nel corso dell'anno la durata complessiva si fraziona per anni solari (gg.365) e l'eventuale ultimo anno di durata inferiore a gg.365, il periodo si computa ai fini del canone con la tariffa più favorevole per il richiedente fra quella annua e quella giornaliera, vigenti in detto periodo residuo.

3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art.40 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione determinati con delibera di Giunta Comunale, per il numero dei metri quadrati e il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle zone del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'alleg. A al presente regolamento).

1. Per le occupazioni temporanee il Canone è graduato anche in rapporto alla durata della concessione come di seguito:

- occupazione di durata fino a 4 ore: tariffa ridotta del 60 per cento ;
- occupazione di durata da 4 ore a 12: tariffa ridotta del 35 per cento ;
- occupazione per più di 12 ore: tariffa intera

Articolo 42

Riduzioni del Canone

1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni permanenti:

a) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate la tariffa è ridotta del 70 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.

2. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni temporanee:

- a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- c) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento.
- d) per le occupazioni realizzate con tende e simili le tariffe sono ridotte del 70 per cento.
- e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80 per cento.
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 40 per cento.
- g) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.
- h) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale sono ridotte dell'80 per cento.
- i) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo le tariffe sono ridotte ad un terzo

3. Sono previste le seguenti riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari:

- a) 50 per cento delle tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale per:
 - la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione . La riduzione compete quando i predetti

soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;

- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

4. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaiano, invece, sponsor commerciali o aziende terze tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

Articolo 43

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni e le esposizioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella eventualmente è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

m). le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

n). le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

o) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni per iniziative patrocinate o promosse dal comune purché non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale;
- b) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le occupazioni effettuate con balconi, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per tende solari poste a copertura dei balconi;
- d) le occupazioni di spazi e di aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati o i 40 metri quadrati nel caso in cui vi sia installazione di strutture. In tali casi l'occupazione non può essere superiore a 10 ore;
- e) le occupazioni con passi ed accessi carrabili;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, vasi di terra con piante addobbate in occasione delle festività;
- g) le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrice per le esecuzioni di interventi a favore del Comune esclusivamente per la parte del suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- i) le occupazioni effettuate per raccolta fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale, in tal caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
- j) le occupazioni effettuate direttamente da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- k) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche;
- l) le infrastrutture di ricarica autorizzate dal Comune mediante sottoscrizione di apposita convenzione è prevista l'esenzione dal canone.

Articolo 44

Dichiarazione per particolari fattispecie

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.

2. La formale dichiarazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune è invece comunque dovuta, oltre che per le occupazioni di cui all'art.37 del presente regolamento, per le seguenti ulteriori fattispecie:

a) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; il Comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;

b) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;

c) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

d) per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;

e) per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;

f) per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non si è soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a 1 mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;

g) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone.

2. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, fermo restando le competenze del SUAP, la dichiarazione va presentata mezzo PEC o Raccomandata A/R all'ufficio comunale competente per la liquidazione del canone e se l'attività di gestione dell'entrata fosse affidata ad un Concessionario all'ufficio di questi.

Articolo 45

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 Luglio, 30 settembre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l'occupazione.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 3.000 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori ad euro 1.500 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti rate entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 Luglio, 30 settembre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l'esposizione.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1500 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019 o altre modalità ammesse dalla legislazione vigente, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 46

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, - considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di VIMERCATE di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 47

Impianti per le pubbliche affissioni

Superfici e caratteristiche

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 1.000, ed è ripartita nel seguente modo:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale : mq. 300	pari al 30%;
b) alle affissioni di natura commerciale: mq. 700	pari al 70 %;

	100%

2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- b) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- c) da altri spazi ritenuti idonei dall'Amministrazione comunale.

3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Vimercate - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

4. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi; nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Articolo 48

Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

- 1.** Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2.** Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato), del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza /pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del canone dovuto.
- 3.** Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta/pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello.
- 4.** I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: cm70x50 (manifesti mortuari), cm 70x100, cm100x140, cm140x200 e cm200x140. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggetta al pagamento del Canone dovuto per il manifesto.
- 5.** I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
- 6.** La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; previo richiesta del committente all'atto della prenotazione, il Comune o il soggetto concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
- 7.** Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
- 8.** La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
- 9.** Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
- 10.** Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.
- 11.** Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, il committente dovrà anche consegnare una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.
- 12.** Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
- 13.** Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato cm 70x100 o cm 70x50 per gli annunci mortuari.
- 14.** Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite, previo autorizzazione dell'Ente o del Concessionario (se il servizio è dato in affidamento), dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriali successivo, a

dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 12. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato massimo di cm 70x50 con durata massima di 5 giorni.

15. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.

16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

17. Nell'ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.

18. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.

19. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 6 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.

Articolo 49 **Determinazione della tariffa del canone** **per le pubbliche affissioni**

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA in categoria speciale (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento, appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale si applica la maggiorazione come deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard giornaliera
Comune da oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70

e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa applicata è maggiorata del 30 %.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50%.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100%.

6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono determinate con delibera di Giunta comunale.

Articolo 50

Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che non presenti marchi terzi e sponsor;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 51

Accertamento

1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Locale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.

Articolo 52

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la

rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 53 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare del canone.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenti all'abuso.

Articolo 53

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 54

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 55

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 10,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per un determinato anno, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 56
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 57
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 180 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL' OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n.3 zone
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 viene applicata la tariffa pari al 100 per cento
4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla zona 1
5. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 3 è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla zona 1

RIENTRANO NELLA ZONA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche:

Via Appiani Andrea
Via Battisti Cesare
Vicolo Belluschi
Via Bonsaglio Giacomo Antonio
Vicolo Brambilla
Via Bruno Giordano
Via Burago
Via Canonica
Via Cantore Antonio Tommaso
Via Carducci Giosuè
Via Carso
Piazza Castellana
Cascina Castellazzo
Via Castello
Via Cavour Camillo Benso Conte
Via Cereda Emilio
Via Colombo Pierino
Via Coni Zugna
Vicolo Convento
Via Crispi Francesco
Via Crocefisso
Via De Amicis Edmondo
Via De Castillia Gaetano
Via Del Torchio
Piazza Dell'Addolorata
Via Della Madonna
Via Della Torre
Via Dozio Giovanni
Via Eritrea
Vicolo Fornasino
Via Gallarati Scotti Tommaso
Via Garibaldi Giuseppe
Via Indipendenza
Via Isonzo
Via Lazzaretto
Via Leonardo da Vinci

Via Lodovica
Via Maddalena di Canossa
Via Madonnina
Vicolo Mandelli
Piazzale Marconi Guglielmo
Via Maria Ausiliatrice
Via Marsala
Via Mazzini Giuseppe
Vicolo Menclozzi
Piazza Monsignore Enrico Assi
Via Monsignore Enrico Assi
Via Monte Nero
Via Monte Santo
Via Ospedale
Cascina Palazzina
Via Papa Giovanni XXIII°
Via Papa Giovanni Paolo II
Via Pellegatta Renato
Via Piave
Via Pinamonte da Vimercate
Via Ponti Luigi
Largo Pontida
Piazza Roma
Via Sabotino
Via San Francesco d'Assisi
Via San Gerolamo
Piazza San Lorenzo
Piazza San Michele
Via San Rocco
Via Sant'Antonio
Via Santa Caterina da Siena
Cascina Santa Maria Molgora
Via Santa Marta
Piazza Santo Stefano
Via Sauro Nazario
Via Terraggio della Pace
Via Terraggio Molgora
Via Tolmino
Vicolo Trotti
Piazza Unità d'Italia
Via Vallicella
Via Verga Giovanni
Vicolo Vismara Andrea
Via Vittorio Emanuele II°
C. Commerciale Torri Bianche

RIENTRANO NELLA ZONA 2 le seguenti strade ed aree pubbliche:

Via Adda
Via Adige
Via al Montalino
Via al Roccolo
Via Alfieri Vittorio
Via Archimede
Via Ariosto Ludovico
Via Asiago
Via Avogadro Amedeo
Via Bainsizza
Via Banfi Antonio
Via Bakita Giuseppina
Via Baracca Francesco
Via Bellini Vincenzo
Via Berchet Giovanni
Via Bergamo
Via Borromeo Carlo
Via Brennero
Via Brenta
Via Brianza
Via Cadore
Via Cadorna Luigi
Isola Cantù
Via Carnia
Via Cattaneo Carlo
Isola Cerizza
Via Chiesa Damiano
Via Col di Lana
Comunale Vimercate-Arcore
Via Copernico Nicolò
Via Cremagnani Bice
Via D'Azeglio Massimo
Via Dalmazia
Via Dante Alighieri
Via De Gasperi Alcide
Via Degli Atleti
Via Dei Mille
Cascina Del Bruno
Piazza del Linificio
Via Del Molinetto
Via Del Salaino
Via Della Costituzione
Via Della Mezzana
Viale Della Rimembranza
Via Diaz Armando
Via don Cernuschi Serafino
Via Don Romeo Rosa
Via Don Sturzo Luigi
Via Don Tentori Vincenzo
Piazza Donatori di Sangue
Via Donizetti Gaetano
Via Duca degli Abruzzi
Via 2 Giugno

Via Einaudi Luigi
Via Einstein Albert
Via Eroi di El Alamein
Via Euclide
Largo Europa
Via Falcone e Borsellino
Via Fermi Enrico
Via Filzi Fabio
Via Fiume
Via Fleming Alessandro
Via Fogazzaro Antonio
Via Foscolo Ugo
Via Fratelli Bandiera
Via Fratelli Cairoli
Via Fratelli Cervi
Via Galbussera Carlo
Via Galilei Galileo
Via Galvani Luigi
Via Gemona del Friuli
Piazzale Gioia Flavio
Via Giusti Giuseppe
Via Goito
Via Gorizia
Via Gramsci Antonio
Via Grandi Achille
Via Grigna
Via Gussi Vittorio
Via Isarco
Via Istria
Via Kennedy John Fitzgerlad
Via Leopardi Giacomo
Via Lualdi Pietro
Via Mameli Goffredo
Via Manara Luciano
Via Manin Daniele
Via Manzoni Alessandro
Largo Marinai d'Italia
Via Martiri di Boves
Via Martiri di Cefalonia
Piazzale Martiri Vimercalesi
Via Marzabotto
Via Mascagni Pietro
Via Matteotti Giacomo
Via Meucci Antonio
Via Milano
Via Moneta Ernesto Teodoro
Via Mons. Bernareggi Adriano
Via Monte Grappa
Via Monte Rosa
Via Montello
Via Monteverdi Claudio
Via Montirone
Via Monviso

Via Monza
Via Moriano
Via Moro Aldo
Via Motta Aldo
Via Murri Augusto
Via Nazioni Unite
Via Nobel Alfred
Via Oberdan Guglielmo
Via Ortigara
Via Pacinotti Antonio
Via Palazzina San Maurizio
Via Papini Giovanni
Via Parini Giuseppe
Via Pascoli Giovanni
Via Passirano
Via Pasteur Luis
Via Pastrengo
Via Pasubio
Via Pellico Silvio
Isola Perego
Via Pergolesi G. Battista
Via Pertini Sandro
Via Pirandello Luigi
Via Pitagora
Via Po
Via Podgora
Via Pola
Via Porta Carlo
Via Pratolini Vasco
Via Premuda
Via Principato Salvatore
Via Puccini Giacomo
Via Quarto
Via Quattro Novembre
Via Resegone
Viale Risorgimento
Via Riva Giovanni e Marianna
Viale Ronchi Luigi
Via Rossini Gioachino
Viale Rota Iginio
Via Rovereto
Via Salvo d'Acquisto
Via San Domenico Savio
Via San Giorgio
Via San Giovanni Bosco
Via San Martino
Via San Maurizio
Via San Nazzaro
Isola Sant'Anna
Via Santa Maria Molgora
Via Santa Rita da Cascia
Via Santa Sofia
Via Scarlatti Alessandro

Via Solferino
Via Stefanardo da Vimercate
Via Stoppani Antonio
Via Tagliamento
Via Tasso Torquato
Via Tolstoj Lev
Via Tommaseo Nicolò
Via Tonale
Via Toti Enrico
Via Ungaretti Giuseppe
Via Valcamonica Francesco
Via Vanoni Ezio
Cascina Varisco
Via Velasca
Via Venticinque Aprile
Via Verdi Giuseppe
Via Vigo Pellizzari Francesco
Via Villanova
Via Vittorio Veneto
Largo Vivaldi Antonio
Via Volta Alessandro
Via Zara

RIENTRANO NELLA ZONA 3 le seguenti strade ed aree pubbliche:

Via Adamello
Cascina Baraggiola
Cascina Beretta
Via Bolzano
Cascina Branca (detta Magni)
Cascina Casiraghi
Cascina Cavallera
Cascina Chiesa
Cascina Chioso Maffeo
Comunale Vimercate-Villasanta
Comunale Vimercate-Usmate
Comunale della Santa
Comunale Cascina Fiorbellina
Comunale alla Cascina Pignone
Comunale Oreno-Concorezzo
Comunale della Costa
Comunale della Roveda
Comunale della Soltina
Comunale della Bergamina
Comunale detta della Mezzana
Comunale Campania
Comunale detta del Gerano
Comunale delle 4 strade per Arcore
Comunale di Baialumi
Comunale del Bado
Comunale Stradella
Comunale della Rondine
Comunale Velasca-Oreno

Comunale dei Burè
Comunale dei Tresoldi
Comunale del Tronino
Comunale San Maurizio
Comunale S. Maurizio-Passirano
Comunale Vecchia a Cavenago
Comunale Vecchia di Ornago
Comunale alla Cascina Rossino
Comunale alla Cascina Rosè
Comunale della Valle
Comunale Vecchia a Bellusco
Comunale della Fornasetta
Comunale Cascina Cà
Comunale di levante a Villanova
Comunale di ponente a Villanova
Comunale a Bellusco
Comunale Grifalda-Gargantini
Comunale alla Cascina Baraggio
Comunale alla Cascina Chiesa
Comunale alla Cascina Secca
Comunale Cascine Gariola-Chiesa
Comunale Cascina Casiraghi
Comunale Cascina Branca
Via Del Bruno
Via dei Quadri
Via Del Buraghino
Cascina Fiorbellina
Cascina Foppa
Cascina Gargantini
Cascina Gariola
Cascina Grifalda
Via Industria
Via Lecco
Cascina Marcusate
Isola Maria
Via Martiri di Belfiore
Cascina Mattavelli
Cascina Nuova
Via per Ornago
Via per Trezzo
Cascina Pignone
Via Pignone
Cascina Rampina
Via Ravasi Paolo
Via Rossino
Cascina San Filippo
Via San Filippo
Cascina San Paolino
Cascina San Paolo
Cascina San Tarcisio
Cascina Secca
Via Stelvio
Isola Stucchi

Via Torri Bianche (con esclusione Centro Commerciale)
Via Trento
Via Trieste
Via Villasanta

**CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE,
AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 Categorie

RIENTRANO NELLA CATEGORIA SPECIALE le seguenti strade ed aree pubbliche:

Tangenziale Est
Via Torri Bianche
Via Trento
Via Trieste
Via Lecco
Via Bergamo
Via Trezzo
Via Ravasi
Via Goito
Via Bolzano
Via Monza
S.P. 2
S.P. 3
S.P. 41
S.P. 45
S.P. 200

RIENTRANO NELLA CATEGORIA NORMALE tutte le strade, piazze e parcheggi del restante territorio comunale

COMUNE DI VIMERCATE

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dr. Giovanni Perego (Presidente), del dr. Claudio Croce e del dr. Luigi Gianola (componenti),

Vista la proposta di deliberazione consiliare nr. 26 del 19/03/2021 avente per oggetto “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Viste le disposizioni dell’art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Considerato:

- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e Fiscalità, dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Governo del Territorio, dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Considerato che il proposto "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" appare coerente con il disposto della normativa statale sopra richiamata che disciplina il tributo

Esprime Parere Favorevole

In ordine all'adozione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria "

Loro sedi, 25 marzo 2021

**IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott. Giovanni Perego

Dott. Claudio Croce

Dott. Luigi Gianola